

DIEGO - DEBONI - FERLETIC: Avvocati

AVVOCATI ASSOCIATI DAL 1989

Avv. MARIO DIEGO
Avv. FRANCO FERLETIC
Avv. PIETRO BECCI

Avv. ALESSANDRO DEBONI
Avv. GUENDAL CECOVINI AMIGONI

Avv. DEBORA VALENTINI
Avv. BARBARA DI BLAS
Avv. VANESSA ZANETTE

Avv. ANDREA MARTINIS
Avv. VALENTINA RAMELLA

PROF. Avv. LUIGI DANIELE

ORDINARIO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

CODICE FISCALE E P. IVA: 01098570326
www.ddfavvocati.eu

TRIESTE - 34133 - Via San Francesco 11
Tel. (+39) 040-635767 (r.a.) - Fax 040-660000
e-mail: trieste@ddfavvocati.eu

GORIZIA - 34170 - Corso Verdi 96
Tel. (+39) 0481-30275 - Fax 0481-532969
e-mail: gorizia@ddfavvocati.eu

UDINE - 33100 - Via Roma 43, Corte Roma int. 11/D
Tel. (+39) 0432-504203 - Fax 0432-506296
e-mail: udine@ddfavvocati.eu

Gorizia, 04.01.2019
PB/

Oggetto: D.L. 73/2017-Legge 119/2017 (c.d. Legge Lorenzin) – consulenza. Parere sintetico in tema di documentazione necessaria per l'iscrizione a servizi educativi per infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020.

A seguito della Sua richiesta di parere in relazione alla documentazione necessaria per consentire l'**iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020** a servizi educativi per infanzia (0-3 anni), scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado in virtù della Legge Lorenzin, rappresento che trovano pacificamente applicazione le misure di semplificazione previste dall'art. 3-bis, commi da 1 a 5 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 – “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”), secondo il quale:

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. **Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.**

3. **Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto**

previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4;

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami".

Risulta chiaro dal dettato normativo che:

a) per l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 non può essere richiesta dai dirigenti scolastici alcuna documentazione o dichiarazione attinente lo stato vaccinale del minore per il quale si domanda l'iscrizione, dal momento che dovrà essere seguito l'autonomo *iter* previsto dal sopra citato art. 3-bis;

b) la decadenza dall'iscrizione potrà essere pronunciata solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia in caso di mancata presentazione **entro il 10 luglio 2019** della documentazione eventualmente richiesta per soggetti dichiarati "non in regola con gli obblighi vaccinali" dalle aziende sanitarie territorialmente competenti; l'onere di presentazione della documentazione indicata dalla normativa sopra citata **potrà essere assolto dai genitori anche mediante la semplice "presentazione della formale richiesta di vaccinazione inviata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente"**;

Ovviamente nessuna decadenza potrà essere pronunciata per gli alunni frequentanti scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, dal momento che "per gli altri gradi di istruzione (diversi dai servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia, ndr) e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami".

Ciò premesso, nell'ipotesi in cui la modulistica proposta dagli istituti educativi e scolastici preveda dichiarazioni inerenti le condizioni vaccinali dell'iscrivendo, l'interessato legittimamente potrà omettere la compilazione di tale parte, inserendo l'inciso "**dichiarazione non prevista né necessaria in applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 3-bis D.L. 73/2017**".

Resto a disposizione per gli approfondimenti che riterrà opportuni.

Con i miei migliori saluti

avv. Pietro Becci